

Codice A1906A

D.D. 17 dicembre 2015, n. 950

**L.R. 69/1978 "Progetto di rinnovo dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Molinello del Comune di Moncalieri, finalizzata al recupero ambientale". Autorizzazione per il completamento del progetto. Società Cave Moncalieri s.r.l..**

Visto:

gli artt. 1, 4 e 13 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" relativi all'esercizio dell'attività estrattiva nei parchi e nelle aree protette regionali;

l'istanza in data 4 agosto 2015 con la quale la Società Cave Moncalieri S.r.l. con sede legale in Corso Savona, 76 del Comune di Moncalieri (TO) ha richiesto l'autorizzazione per il rinnovo quinquennale dell'autorizzazione finalizzata al completamento del progetto, in relazione sia alla convenzione stipulata con l'Ente di Gestione delle Aree protette del Po e della Collina torinese e con il Comune di Moncalieri sia ai disposti della d.g.r. n. 33 – 6479 del 7 ottobre 2013;

la precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 414 del 31 dicembre 2010, con scadenza al 5 gennaio 2016, in relazione all'autorizzazione paesaggistica conferita con atto dirigenziale del Comune di Moncalieri n. 619/2010 del 7 dicembre 2010, efficace dal 6 gennaio 2011;

che l'intervento proposto è posto all'interno dello Schema Grafico dell'Ambito n. 10 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po e che la sua attuazione consente di realizzare la pianificazione dell'ambito attraverso una modifica non sostanziale rispetto alle previsioni di Piano, ai sensi della D.C.R. n. 501 - 12393 del 20 ottobre 1998;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 - 1362 del 14 novembre 2005, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di sistemazione definitiva dell'ambito estrattivo in località Molinello di cui il progetto quinquennale in oggetto è parte;

che non sussistendo alcuna modifica al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale la richiesta di rinnovo non necessita di preventive procedure di cui alla l.r. 40/1998;

che secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982 - 4328 dell'8 marzo 1995, ai sensi dell'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione" gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, oggi "Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese";

che la Società Cave Moncalieri S.r.l. aveva stipulato con l'Ente di Gestione dell'area protetta la convenzione di cui sopra con atto del 13 settembre 2006 secondo la bozza approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 61 - 17087 del 3 marzo 1997;

che la Giunta regionale con le d.g.r. 9 - 5315 dell'8 febbraio 2013 e n. 33 – 6479 del 7 ottobre 2013 ha modificato l'art. 5 della convenzione quadro, a suo tempo approvata dalla Giunta regionale ed alla quale la convenzione sopra citata era riferita. Le citate deliberazioni hanno modificato l'art. 5 definendo che: qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non

possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, mentre la convenzione sopra citata prevedeva in accordo con il precedente dettato del suddetto art. 5 la possibilità di rinnovo per soli 2 anni;

che agli atti risulta in corso l'approvazione da parte dei competenti Organi del Comune e dell'Ente Parco la nuova convenzione, in applicazione alla d.g.r. n. 33 – 6479 del 7 ottobre 2013, che andrà a sostituire la precedente convenzione Repertorio n. 14213 Raccolta n. 7778 del 13 settembre 2006 stipulata tra la Società Cave Moncalieri S.r.l e l'Ente di Gestione e l'Amministrazione comunale.

Preso atto:

che è stata data notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, con il comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 17 settembre 2015, e che non sono pervenute osservazioni;

del verbale della riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000 in data 21 ottobre 2015, in cui la Conferenza, verificato il progetto, ha espresso parere favorevole in merito all'istanza per il completamento del progetto, per cinque anni, alle condizioni già previste nella precedente autorizzazione d.d. 414 del 31 dicembre 2010 e nella d.g.r. n. 17 - 1362 del 14 novembre 2005 e relativi allegati (disciplinare tecnico e monitoraggi ambientali);

del parere favorevole, dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978 espresso con d.d. 135 del 16 ottobre 2015;

del parere favorevole, dell'Amministrazione comunale di Moncalieri ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978 espresso con la nota n. 57894 del 19 ottobre 2015;

dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto in oggetto ai sensi del d.lgs. 42/2004, rilasciata dal Comune di Moncalieri in virtù della delega di cui alla l.r. 32/2008, con atto n. 100/2015 in data 7 dicembre 2015;

che come acquisito agli atti e definito nel progetto i lavori di coltivazione sono stati ultimati nell'ottobre 2012 mentre proseguono, come da progetto, le opere di parziale riempimento e rimodellamento morfologico secondo quanto definito nella d.g.r. n. 17 – 1362 del 14 novembre 2005 e in conformità alle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione. Pertanto come anche espressamente definito in progetto per le operazioni di rimodellamento morfologico (parziale riempimento) è confermato che nella porzione sotto falda potranno essere esclusivamente utilizzate terre e rocce da scavo (tabella 1/A del d.lgs. 152/2006 parte IV allegato 5) limi di lavorazione dell'inerte, mentre per le operazioni di rimodellamento per la parte soprafalda, potranno invece anche essere utilizzate materie prime seconde (MPS) esito della lavorazione della macerie per le quali la Ditta è appositamente autorizzata dalla Provincia di Torino;

che la Società Cave Moncalieri S.r.l. ha presentato, come richiesto in sede della sopraccitata riunione della Conferenza di Servizi, l'atto liberatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, che esclude ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume;

che relativamente alla documentazione richiesta, in sede di Conferenza di Servizi in merito alla verifica delle opere di recupero ambientale già attuate, necessaria per il calcolo dell'importo della garanzia prescritta ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, la Società Cave Moncalieri S.r.l. ha comunicato l'assenza di modifiche sostanziali rispetto ai lavori verificati per la richiesta di parziale liberazione della polizza presentata in data 27 giugno 2013, in base alla quale la polizza precedentemente in vigore pari a € 2.310.000,00 (duemilioni trecento diecimila/00) è stata ridotta a € 1.705.000,00 (unmilione settecento cinquemila/00)

che la garanzia prescritta ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 andrà pertanto integrata di un importo pari a € 43.000,00 (quaranta tremila/00) corrispondente alla posticipazione finanziaria della garanzia attualmente in essere come stabilito dalla d.g.r. 8 giugno 2015, con la quale l'amministrazione regionale ha aggiornato le Linee guida riferite agli interventi di recupero ambientale delle cave, alla quantificazione e alla liberazione delle cauzioni a garanzia degli interventi di recupero, per l'anno 2015;

che la Società istante ha già presentato, in occasione delle precedenti domande, idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f l.r. 69/1978, può proporre all'Amministrazione istanza di autorizzazione.

Considerato che:

l'approvazione del progetto può garantire al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permettendo di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicurando la continuità di gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

l'approvazione del progetto realizza la sistemazione definitiva della cava in conformità agli obiettivi dello Schema Grafico n. 10 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po e secondo gli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale e dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta;

Ritenuto pertanto che l'approvazione del progetto avviene a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art. 7 della l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione al recupero dell'area di cava.

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. n. 69 del 22 novembre 1978;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con d.g.r. n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

*determina*

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, la Società Cave Moncalieri s.r.l. con sede legale in Moncalieri, Corso Savona, 76 (p.i. 00844320010), è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla realizzazione degli interventi previsti nell'ultima fase del progetto generale e relativi al recupero e sistemazione ambientale del sito di cava, sino al 6 gennaio 2021.

2. Il recupero e la sistemazione del sito di cava devono essere attuate come da progetto presentato, nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e di quelle contenute nella d.g.r. n. 17 – 1362 del 14 novembre 2005 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, e nella precedente autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 414 del 31 dicembre 2010 e relativi allegati (disciplinari tecnici e monitoraggi ambientali), fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

3. Per le operazioni di rimodellamento morfologico (parziale riempimento) è confermato che nella porzione sotto falda potranno essere esclusivamente utilizzate terre e rocce da scavo (tabella 1/A del d.lgs. 152/2006 parte IV allegato 5) e limi di lavorazione dell'inerte, mentre per le operazioni di rimodellamento per la parte soprafalda, potranno invece anche essere utilizzate materie prime seconde (MPS) esito della lavorazione della macerie per le quali la Ditta è appositamente autorizzata dalla Provincia di Torino. Non possono comunque essere utilizzati rifiuti inerti ai sensi del D.lgs. 152/2006 (senza il vincolo esclusivo correlato alla caratterizzazione in sottoprodotto (artt. 185 e 186 del citato D.lgs.) in quanto la provincia di Torino con la nota n. 793629 del 5 ottobre 2010 non aveva autorizzato l'utilizzo dei rifiuti di cui al codice CER 17.05.04.

4. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.

5. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, la Società Cave Moncalieri S.r.l. è tenuta ad integrare, con un importo pari a € 43.000,00 (quaranta tremila/00), la Polizza n. 1680287 attualmente stipulata con Coface a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo pari di € 1.705.000,00 (un milione settecento cinquemila/00).

6. Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto Società Cave Moncalieri S.r.l. è tenuta a presentare la nuova convenzione, in applicazione alla d.g.r. n. 33 – 6479 del 7 ottobre 2013, che andrà a sostituire la precedente convenzione Repertorio n. 14213 Raccolta n. 7778 del 13 settembre 2006 stipulata tra la Società Cave Moncalieri S.r.l e l'Ente di Gestione e l'Amministrazione comunale.

7. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista o richiamata nella presente determinazione, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

8. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della garanzia ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

9. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 6 della l.r. 14/2006, secondo le modalità definite dalla d.g.r. n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e per gli importi periodicamente aggiornati con deliberazioni della Giunta regionale.

10. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

La presente determinazione verrà inviata per conoscenza alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Moncalieri e all'Ente di Gestione delle aree protette del Po dell'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore  
dott. Stefano BELLEZZA

Visto  
Il Direttore Regionale  
dott. ssa Giuliana FENU